

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 1° aprile 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Castellani, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, De Franciscis, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Diana, Dozzo, Filippo Drago, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giacco, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Rizzo, Ruggieri, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castellani, Cicu, Contento, Cusumano, De Franciscis, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Filippo Drago, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giacco, Giovanardi, Kessler, Lumia, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Angela

Napoli, Pecoraro Scanio, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 31 marzo 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PERLINI: « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle mura poligonali di Anagni e del suo complesso architettonico » (4866);

DELL'ANNA ed altri: « Disposizioni per il miglioramento della sicurezza delle strade italiane » (4867);

BIANCHI CLERICI: « Disposizioni per l'aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza » (4868).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge
d'iniziativa regionale.**

In data 31 marzo 2004 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL-

LE MARCHE: « Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza » (4869).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 1° aprile 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 132-301-823-1109-1431-1434-1588-1716-1952-1970-2185. - Senatori PEDRINI e FILIPPELLI; EUFEMI ed altri; BASSO ed altri; CAVALLARO ed altri; GUERZONI; MANZIONE; RIGONI ed altri; STIFFONI ed altri; RIZZI e MANFREDI; RIGONI; CAVALLARO ed altri: « Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (4870).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari Costituzionali):

TUCCI: « Delega al Governo per la disciplina del rapporto di impiego del personale dirigente delle amministrazioni statali » (4799) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

S. 2544. — DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: « Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione » (approvato, in prima deliberazione, dal

Senato) (4862) *Parere delle Commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

S. 132-301-823-1109-1431-1434-1588-1716-1952-1970-2185. — Senatori Pedrini e Filippelli; Eufemi ed altri; Basso ed altri; Cavallaro ed altri; Guerzoni; Manzione; Rigoni ed altri; Stiffoni ed altri; Rizzi e Manfredi; Rigoni; Cavallaro ed altri: « Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (4870);

AMATO: « Modifica all'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di praticanti avvocati » (4817) *Parere delle Commissioni I e XIV;*

FINOCCHIARO ed altri: « Modifica all'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico » (4829) *Parere della I Commissione.*

VII Commissione (Cultura):

DI GIOIA: « Disposizioni in favore dei piccoli comuni del subappennino Dauno » (4623) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

CAZZARO ed altri: « Disposizioni in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati » (4674) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

ANNUNZIATA: « Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in materia di limiti di capacità dei recipienti utilizzati per il condizionamento

delle acque minerali naturali » (4802) *Parere delle Commissioni I, VIII e XIV.*

XI Commissione (Lavoro):

ROTUNDO: « Disposizioni in favore delle imprese del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero della provincia di Lecce » (4824) *Parere delle Commissioni I, V, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV.*

XIII Commissione (Agricoltura):

BURANI PROCACCINI ed altri: « Modifiche all'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, in materia di lotta contro l'afta epizootica » (4764) *Parere delle Commissioni I, V, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

IV Commissione (Difesa):

OSTILLIO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche sanitarie riscontrate a seguito di missioni militari all'estero » (*Doc. XXII, n. 16*) — *Parere delle Commissioni I, II, III e XII.*

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 22 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 2004.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 24 marzo 2004, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data: alle risoluzioni conclusive in Commissione CALZOLAIO ed altri n. 8/00063, approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) l'11 novembre 2003, concernente la tutela dei diritti umani in Turchia, CIMA ed altri n. 8/00067 e MALGIERI ed altri n. 8/00068, accolte in parte dal Governo e approvate dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 17 dicembre 2003, concernenti la violazione delle libertà politiche, religiose e di opinione in Vietnam; all'ordine del giorno in Assemblea ZANI ed altri n. 9/4489/172, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernente la doppia imposizione a carico dei cittadini italiani che lavorano nella Repubblica di San Marino.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 26 marzo 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva in Commissione BENVENUTO ed altri n. 8/00064, accolta dal Governo e approvata dalla VI Commissione (Finanze) il 2 dicembre 2003, concernente l'abilitazione di soggetti diversi dagli spedizionieri doganali all'asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni doganali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Trasmissioni da un consiglio regionale.

Il presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 23 marzo 2004, ha trasmesso un voto, approvato dal Consiglio regionale stesso nella seduta del 17 marzo 2004, per il riconoscimento a tutti gli stranieri residenti del diritto di voto alle elezioni amministrative e regionali.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Il presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, con lettera in data 23 marzo 2004, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 17 marzo 2004, affinché sia approvata al più presto una legge sul diritto di asilo e sia eliminato il collegamento tra permesso di soggiorno e mantenimento del posto di lavoro.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro della difesa, con lettera in data 30 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del generale di squadra aerea in ausiliaria Giovanni Proietti a Vicepresidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (98).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 23 FEBBRAIO 2004, N. 41, RECANTE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DI
IMMOBILI PUBBLICI OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE (4738)**

(A.C. 4738 - Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili oggetto di cartolarizzazione, prevede il rimborso dei prezzi degli alloggi pagati in eccedenza per coloro che hanno già acquistato, ovvero il ricalcolo dei prezzi per gli alloggi ancora da acquistare, relativamente a coloro che hanno espresso volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001;

in realtà si tratta di una disposizione di legge vigente dal 2001 che fino ad oggi era rimasta senza applicazione, nonostante le organizzazioni sindacali avessero più volte in numerosi incontri avvertito per tempo il Governo della grave situazione derivante dall'aumento dei prezzi degli alloggi e dalla mancata applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 410 del 2001 e delle ricadute sul processo di cartolarizzazione che hanno portato alla sospensione dei rogiti;

nel luglio del 2003 la Camera ha approvato una mozione con la quale si impegnava il Governo, tra l'altro a: appli-

care integralmente quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 410 del 2001; convocare le organizzazioni sindacali degli inquilini entro il settembre del 2003; intervenire nei confronti degli enti privatizzati per concordare con le organizzazioni sindacali degli inquilini rinnovi contrattuali a canoni concordati e nelle eventuali dismissioni prezzi di vendita sostenibili e tutele per coloro che non potevano acquistare;

il Governo ad oggi non ha ottemperato ad alcuno degli impegni citati;

l'articolo 4 del decreto-legge in esame prevede che il Governo emani decreti attuativi alle disposizioni del decreto-legge medesimo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di convocare gli enti privatizzati, in particolare la Cassa forense, la Cassa ragionieri e l'Inarcassa, per sostenere la necessità di concordare con le organizzazioni sindacali degli inquilini i rinnovi contrattuali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 e nelle eventuali dismissioni prezzi vendita equi e forme di tutela per coloro impossibilitati all'acquisto.

9/4738/1. (Testo modificato nel corso della seduta). Giordano, Russo Spina, Vendola.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, all'articolo 26, comma 11-*quater*, prevede, con talune esclusioni, l'alienazione di una parte di alloggi militari che:

a) se ubicati all'esterno delle infrastrutture militari, sono occupati da personale in quiescenza e vedove con titolo scaduto;

b) se ubicati all'interno di infrastrutture militari, non debbono essere posti al loro diretto e funzionale servizio, nel senso che essi debbono essere tutti occupati da personale che presta servizio presso la struttura per la cui funzionalità gli alloggi sono stati costruiti, come previsto dal decreto del Ministro della difesa;

per gli alloggi ubicati fuori dalle infrastrutture militari la legge sopra citata non pone dubbi né limiti circa la loro individuazione o la loro collocazione nell'ambito del fabbricato in cui sono ubicati, con la sola esclusione di quelli classificati alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico stesso in servizio e quelli di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

per gli alloggi ubicati nelle infrastrutture militari e posti a loro diretto e funzionale servizio, l'amministrazione della difesa deve attenersi a quanto già in passato ha disposto in merito a taluni comprensori abitativi che ha ritenuto non più interni alle infrastrutture, e quali ad esempio il comprensorio sito in Roma in via di Vallerano, numeri 95 e 101 -ltr. Prot. COMAER-QG/622/3657/P10 del 9 ottobre 2003 dell'Aeronautica militare-Centro Radio di Castel di Decima e risposta del Governo fornita nel corso della seduta 549 del 20 maggio 1999 alla interrogazione parlamentare del 12 febbraio 1998, n. atto

4/15559 concernente la ubicazione del Villaggio azzurro di Capodichino - Aeronautica militare;

la legge n. 537 del 1993, all'articolo 9, comma 7, nel salvaguardare una fascia sociale di occupanti - pensionati e vedove a basso reddito o nuclei familiari con portatori di *handicap* - che non potranno mai essere sfrattati dall'alloggio occupato, ha di fatto modificato lo spirito di funzionalità dell'alloggio alla struttura militare collegata prevista dalla norma dell'articolo 5 della legge 18 agosto 1978, n. 497;

la legge citata in premessa ha ulteriormente innovato il concetto legato all'articolo 5 della legge n. 497 del 1978, in quanto ha specificato in modo chiaro e netto che l'ubicazione dell'alloggio, all'interno o all'esterno della struttura militare, rappresenta la sola condizione per la sua alienabilità, limitando e circoscrivendo in tal modo la portata del predetto articolo 5;

a salvaguardia dell'efficienza dello strumento militare legata anche alla mobilità del personale, la citata legge ha previsto all'articolo 26, comma 11-*sexies*, la riassegnazione, su apposito capitolo del Ministero della difesa, della somma di venti milioni di euro per l'anno 2004 per provvedere alla spesa per i canoni di locazione di eguale numero di alloggi alienati;

non è ancora stato emanato il decreto ministeriale con cui vengono stabiliti i criteri per l'individuazione degli alloggi non alienabili in quanto ubicati all'interno delle infrastrutture ed operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio;

una difforme ed illegittima applicazione della norma legislativa darà sicuramente l'avvio ad un contenzioso amministrativo di enormi proporzioni, peraltro già preannunciato, nonché ad un possibile procedimento penale nei confronti dei diretti responsabili che omet-

tono di segnalare quelle unità abitative che per legge hanno i requisiti per la loro alienabilità,

impegna il Governo

a valutare la possibilità per gli alloggi ubicati all'esterno delle infrastrutture militari: a controllare che gli enti preposti allo loro individuazione operino in modo oggettivo, completo ed omogeneo, senza discrezionalità alcuna ai fini delle esclusioni;

a valutare la possibilità per gli alloggi ubicati all'interno delle strutture militari e posti al loro diretto e funzionale servizio: ad emanare entro quindici giorni il previsto decreto ministeriale contenente, in modo stringente, oggettivo e senza interpretazioni discrezionali, i criteri di funzionalità delle unità abitative escluse, tenendo conto che le stesse, per essere considerate alla stregua di infrastruttura, debbono essere tutte occupate da personale che presta servizio presso la medesima infrastruttura, preventivamente individuata;

a valutare la possibilità per tutti gli alloggi:

a) ad evitare che un illegittimo e difforme comportamento da parte degli enti preposti alla compilazione dell'elenco degli alloggi alienabili possa portare al contenzioso amministrativo sopra citato, al limite del blocco delle procedure della cartolarizzazione SCIP3 con danni, non solo per l'erario, ma anche, con rivalsa, nei confronti dell'amministrazione della difesa;

b) a mantenere intatta la validità della lettera m) della risoluzione n. 7-00261 approvata dall'Assemblea della Camera con un solo voto contrario nella seduta n. 350 del 31 luglio 2003, circa la sospensione delle azioni intraprese o da intraprendere da parte dell'amministrazione della difesa intese ad ottenere il rilascio forzoso degli alloggi di servizio almeno fino a quando non sarà completato il processo di vendita e rese certe e

documentate a ciascun utente le motivazioni di esclusione dell'alloggio occupato dalla procedura della cartolarizzazione di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

c) ad attenersi alle indicazioni accolte dal Governo, nel corso della seduta n. 391 del 19 novembre 2003, contenute nell'ordine del giorno Gioacchino Alfano n. 9/4447/149, ai fini dell'esclusione dalla vendita di quegli alloggi occupati da personale militare per i quali sia passata in giudicato la procedura di recupero forzoso.

9/4738/3. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Ascierio, Cosentino, Filippo Maria Drago, Buontempo.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riesaminare l'intera materia degli immobili di pregio, la cui definizione attuale ha prodotto contenziosi ed ingiustizie, ed a garantire che gli inquilini siano messi effettivamente in grado di acquistare, esercitando il diritto di prelazione, che è un diritto inalienabile, durante tutta la procedura di vendita degli immobili stessi;

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative di propria competenza affinché — dato che risulta da precise segnalazioni che gli enti proprietari e le società, che si occupano della vendita, non consentono in molti casi una adeguata informazione agli inquilini affinché possano esercitare i loro diritti in tempo utile — sia garantito dagli enti in questione, attraverso precise notificazioni ai soggetti interessati, il rispetto della legge, pena

l'annullamento della vendita, a tal fine anche sollecitando i notai affinché richiedano la documentazione attestante l'avvenuta informazione degli inquilini in tempo utile per l'esercizio del diritto di prelazione;

a valutare la possibilità di qualificare e precisare la definizione di « centro storico » per l'individuazione degli immobili di pregio, stabilendo che siano esclusi da tale qualificazione tutti quelli che necessitano di ristrutturazioni, nonché indicando come criterio di identificazione il superamento del 70 per cento del valore medio di mercato;

a valutare la possibilità e l'opportunità di adottare anche ulteriori iniziative normative, affinché, in tutti i casi sopra indicati, il prezzo di vendita venga definito secondo le valutazioni del 2001 ed a garantire che, nei casi rientranti nelle norme vigenti, il prezzo di vendita sia quello definito con le valutazioni del 2001.

9/4738/4. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Grandi, Benvenuto, Cennamo, Fluvi, Tolotti, Galeazzi, Nannicini, Coluccini, Battaglia, Pisa, Tocci, Lucidi, Bellini, Melandri.

La Camera,

premesso che:

la legge 104 del 1996 ha disposto la dismissione degli immobili di proprietà degli enti pubblici ai locatari;

il termine per operare la dismissione era previsto in un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della legge;

innumerevoli ritardi verificatisi nell'attuazione della norma, per intervenute modifiche della legge stessa e per colpevoli lungaggini burocratiche degli Enti obbligati alla dismissione;

le aspettative degli inquilini si sono involontariamente differite negli anni, cosa che per molti ha determinato, per sopraggiunti limiti di età, la impossibilità di ottenere un mutuo bancario;

il valore degli immobili, oggetto delle vendite è lievitato a dismisura in modo particolare nel periodo successivo al 2001, termine ultimo previsto dalla Legge 104;

molti enti previdenziali, già pubblici, nel frattempo sono stati privatizzati;

gli enti venditori hanno posto in essere, soprattutto in riferimento alle cartolarizzazioni riferite a Scip2, atteggiamenti vessatori nei confronti degli inquilini,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prendere in considerazione l'ipotesi di applicare ai conduttori degli immobili che hanno esercitato il diritto di opzione entro il 31 ottobre 2001, anche con manifestazione unilaterale di intenti, le condizioni ed i benefici previsti dalla legge n. 104 del 1996 e sue successive modificazioni;

a valutare la possibilità che tali condizioni e benefici siano anche riconosciuti a tutti coloro che non hanno esercitato il diritto di opzione, essendo stati sollecitati a ciò dall'Ente venditore ma con l'individuazione di un prezzo di vendita riferito al valore di mercato attuale e quindi enormemente superiore a quanto valutato alla data ultima del 31 ottobre 2001;

a valutare la possibilità di garantire comunque agli inquilini, non più nella condizione di accedere all'erogazione di un mutuo bancario, l'acquisto almeno dell'usufrutto dell'immobile da loro occupato consentendo la cessione della nuda proprietà;

a valutare la possibilità di riconoscere agli inquilini degli enti privatizzati dopo il 1996 fino alla data della privatizzazione degli stessi i diritti e le condizioni di acquisto previsti dalla legge 104;

a valutare la possibilità di riconoscere valido il diritto di opzione di quegli inquilini che hanno manifestato in modo collettivo, con unica comunicazione, depo-

sitata direttamente presso gli uffici dell'ente venditore e regolarmente protocollata, la loro volontà di acquisto;

a valutare la possibilità di facilitare, con apposito provvedimento, l'accensione di un mutuo bancario a tutti coloro che tra l'ottobre 2001 ed oggi avessero superato il limite di età previsto dalle banche per l'erogazione di un mutuo;

a valutare la possibilità di disporre che alla valutazione degli immobili così detti di « pregio » concorrano tutte le condizioni previste dalla legge 392 del 1978 e non soltanto la loro collocazione nel cosiddetto « centro storico »;

a valutare la possibilità di garantire agli inquilini degli immobili di pregio le stesse condizioni e benefici previsti dalla legge 104 del 1996 considerando che il valore degli immobili di pregio costituisce di per sé una adeguata differenziazione rispetto agli altri.

9/4738/5. (*Ulteriore formulazione*) Buon-tempo.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, all'articolo 26, comma 11-*quater*, prevede, con talune esclusioni, l'alienazione di parte degli alloggi della difesa dati in concessione ai dipendenti, senza fissarne il numero;

assegnatari di tali alloggi risultano, in numero significativo e meritevole di attenzione, nuclei familiari con reddito medio-basso, in virtù del quale hanno garantita dall'articolo 9, comma 7, della legge n. 597 del 1993 il diritto ad un rapporto di concessione a tempo indeterminato;

l'eventuale inclusione di tali alloggi nell'elenco di quelli da cartolarizzare comporterebbe per queste famiglie il brusco passaggio dalla garanzia di continuità

nella conduzione dell'alloggio alla quasi automatica certezza di esserne sfrattati dai terzi acquirenti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di mantenere intatta la validità della lettera *m*) della risoluzione n. 7-00261 approvata dall'Assemblea della Camera con un solo voto contrario nella seduta n. 350 del 31 luglio 2003, riguardante la sospensione delle azioni intraprese o da intraprendere da parte dell'amministrazione della difesa intese ad ottenere il rilascio forzoso degli alloggi;

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a consentire l'esclusione dal procedimento di cartolarizzazione degli alloggi i cui conduttori non siano nella possibilità economica di esercitare il diritto di opzione, includendovi al loro posto altri alloggi i conduttori dei quali siano invece in grado di esercitare il diritto di opzione, anche formalizzando in maniera inequivocabile, trasparente ed obbiettiva i criteri che stabiliscono, per gli alloggi ubicati all'interno delle strutture militari, la condizione per ritenerli al loro diretto e funzionale servizio.

9/4738/6. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Pisa, Innocenti, Minniti, Pinotti, Ruzzante, Angioni, Luongo, Rontundo, Lucidi, Lumia.

La Camera,

premesso che:

gli inquilini dell'INPDAI di Genova, via Cancelliere e via Ausonia, stanno per realizzare, dopo anni di attesa, l'acquisto degli appartamenti da loro condotti, nel quadro dei provvedimenti di cessione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici ed a seguito della volontà manifestata entro il 31 ottobre 2001;

il prezzo di vendita degli appartamenti è determinato in base al valore di mercato dell'ottobre 2001, diminuito del 30 per cento a favore dei conduttori;

l'Agenzia del territorio di Genova avrebbe segnalato ai competenti organi che gli immobili in questione sarebbero suscettibili di essere classificati come immobili di pregio in quanto ubicati in zona soggetta a vincolo paesaggistico;

la classificazione degli appartamenti come immobili di pregio potrebbe avere come conseguenza la perdita di tutte le agevolazioni previste a favore degli inquilini;

centinaia di famiglie verrebbero private della possibilità di acquistare l'appartamento da loro condotto;

anche il Comune di Genova ai fini della determinazione dei canoni di locazione applicati dall'INPDAL, fin dal 1979, ha provveduto a classificare come periferica la zona in cui sono ubicati gli immobili di via Cancelliere e via Ausonia,

impegna il Governo

al fine di evitare agli inquilini degli appartamenti degli enti pubblici, le negative conseguenze derivanti dalla classificazione di pregio degli immobili da loro condotti, che metterebbero in gravi difficoltà economiche centinaia di famiglie, a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte ad evitare l'applicazione di tale classificazione alle unità immobiliari, i cui conduttori avevano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, in quanto i criteri per individuare come di pregio gli immobili vincolati paesaggisticamente sono stati determinati solo dopo la manifestazione della volontà di acquisto degli inquilini, per cui occorre applicare la normativa esistente al momento della predetta manifestazione di volontà.

9/4738/7. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Bornacin.

La Camera,

impegna il Governo

nell'ambito del procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, a valutare la possibilità di escludere qualsiasi deroga o privilegio per i conduttori nei casi di vendita degli immobili situati nei centri storici.

9/4738/8. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

impegna il Governo

nell'ambito del procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, a valutare la possibilità di escludere qualsiasi deroga o privilegio per i conduttori nei casi di vendita degli immobili di pregio.

9/4738/9. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Gibelli.

La Camera,

premesso che:

è necessario assicurare il medesimo trattamento dei cittadini che si trovano in situazioni identiche, così come dispone l'articolo 3 della Costituzione,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di adottare gli stessi criteri per la determinazione del prezzo di vendita degli immobili destinati ad uso residenziale a tutti i conduttori aventi diritto, in base ai requisiti determinati nell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, a prescindere dalla manifestazione di volontà di acquisto espresso mediante spedizione di raccomandata entro la data del 31 ottobre 2001.

9/4738/10. Dario Galli.

La Camera,

considerato il privilegio accordato ai conduttori beneficiari del provvedimento in esame,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nelle future dismissioni, a riconoscere ai conduttori acquirenti un prezzo di vendita degli immobili residenziali calcolato sui valori di mercato del mese di ottobre 2001, rivalutati in base all'indice medio delle retribuzioni contrattuali, rilevato dall'ISTAT, calcolato fino all'offerta in opzione.

9/4738/**11**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Vascon.

La Camera,

considerato che con questo provvedimento si privilegiano alcune categorie di conduttori che erano stati preventivamente informate sulle future variazioni di legge;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare tutte le opportune iniziative volte ad informare preventivamente tutti i conduttori sulle future agevolazioni di legge al fine di non creare discriminazioni.

9/4738/**12**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Bricolo.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attenersi, nelle prossime dismissioni ai valori di mercato senza alcuna deroga che possa compromettere le entrate previste dalla valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

9/4738/**13**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Ercole.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di non considerare ulteriori categorie di acquirenti su base territoriale a cui rinoscere privilegi o benefici.

9/4738/**14**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Guido Dussin.

La Camera,

impegna il Governo

nelle dismissioni di immobili ad uso residenziale, a valutare la possibilità di impedire il riconoscimento dei diritti di acquisto ai soggetti occupanti abusivamente gli immobili medesimi.

9/4738/**15**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Parolo.

La Camera,

impegna il Governo

nell'individuazione degli ulteriori immobili da dismettere per il conseguimento delle entrate occorrenti a copertura del provvedimento in esame, a valutare la possibilità di escludere gli immobili di pregio o ricadenti nei centri storici.

9/4738/**16**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Luciano Dussin.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di dare autonomia agli enti previdenziali privatizzati nella procedura di dismissione del proprio patrimonio immobiliare.

9/4738/**17**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Sergio Rossi.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle aree caratterizzate da un alto indice di densità abitativa.

9/4738/18. Abbondanzieri.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto so-

cialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle grandi aree urbane.

9/4738/19. Adduce.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle aree urbane di piccole e medie dimensioni.

9/4738/20. Agostini.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte ope-

rate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle aree urbane dove più alto è il dato percentuale relativo alle domande di alloggi pubblici.

9/4738/21. Albonetti.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità

di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle aree e dei comuni limitrofi ai grandi centri urbani.

9/4738/**22**. Angioni.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e

di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città dell'Aquila.

9/4738/**23**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Battaglia.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché,